

Civile Sent. Sez. 1 Num. 16856 Anno 2018

Presidente: DIDONE ANTONIO

Relatore: TERRUSI FRANCESCO

Data pubblicazione: 26/06/2018

SENTENZA

sul ricorso 18479/2014 proposto da:

C.O.

Manuelli Industrie Alimentari S.r.l. a socio unico, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via G. G. Porro n.15, presso lo studio dell'avvocato Santosuosso Daniele Umberto, rappresentata e difesa dall'avvocato Vicari Andrea, giusta procura in calce al ricorso;

-ricorrente -

contro

↓

165
2018

1

Fallimento Manuelli Industrie Alimentari S.r.l. a socio unico, in persona dei curatori dott.ssa Viotti Roberta e dott. Zampollo Mauro, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello n.18, presso lo studio dell'avvocato Quintarelli Alfonso, rappresentato e difeso dall'avvocato Longhi Paolo, giusta procura in calce al controricorso;

-controricorrente -

e sul ricorso:

Ilex S.r.l., già Ilex Immobiliare S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Angelo Brofferio n.6, presso lo studio dell'avvocato Marraffa Roberto, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato Valentino Giuseppe, giusta procura in calce al ricorso successivo;

-ricorrente successivo -

contro

Fallimento Manuelli Industrie Alimentari S.r.l. a socio unico, in persona dei curatori dott.ssa Viotti Roberta e dott. Zampollo Mauro, elettivamente domiciliato in Roma, Via Carlo Mirabello n.18, presso lo studio dell'avvocato Quintarelli Alfonso, rappresentato e difeso dall'avvocato Longhi Paolo, giusta procura in calce al controricorso successivo;

-controricorrente successivo-

contro

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Pavia, Ubezio Alessandra;

- intimati-

avverso la sentenza n. 2489/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 27/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/05/2018 dal cons. TERRUSI FRANCESCO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale ZENO IMMACOLATA che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi;

udito, per la ricorrente, l'Avvocato A. Vicari che si riporta;

udito, per il controricorrente Fallimento, l'Avvocato F. Mortati, con delega verbale, che si riporta;

udito, per la ricorrente Ilex, l'Avvocato S. Bellè, con delega, che si riporta.

Fatti di causa

La corte d'appello di Milano, con sentenza in data 27-6-2014, rigettava i reclami rispettivamente proposti da Ilex s.r.l. (già Ilex Immobiliare s.p.a.) e da Manuelli Industrie Alimentari s.p.a. a socio unico (*hinc* solo Manuelli) nei confronti della sentenza con la quale il tribunale di Pavia aveva dichiarato il fallimento di quest'ultima, previa declaratoria di inammissibilità di una proposta di concordato preventivo.

In particolare la corte d'appello riteneva esistenti atti di frode, rilevanti ai sensi dell'art. 173 legge fall., in rapporto a un'antecedente operazione di scissione patrimoniale effettuata in favore della Ilex, la quale aveva poi formulato la proposta di acquisto dei beni della debitrice nella sede concordataria; scissione risultante dalla contabilità ma non emergente dalla proposta e dal piano, benché realizzata in un momento in cui la società Manuelli era già insolvente. Aggiungeva che era stata rilasciata una

garanzia fideiussoria da Ilex solo a seguito di richiesta di un creditore (la Banca popolare commercio e industria), ma senza miglioramento della situazione economico-finanziaria della fallita, in quanto priva di efficacia liberatoria del debito verso l'istituto garantito, essendo la Manuelli comunque soggetta all'azione di rilievo ex art. 1953 cod. civ.; la delineata situazione, nei suoi precisi termini, non era stata specificata nella proposta.

Per la cassazione della sentenza hanno proposto distinti ricorsi la Manuelli (articolando due motivi) e la Ilex (deducendo un solo motivo).

In entrambi si è costituita la curatela del fallimento, resistendo.

La società fallita ha depositato una memoria.

Ragioni della decisione

1. - Col primo motivo del proprio ricorso, la Manuelli denuncia l'insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza per il salto logico esistente tra la ritenuta astratta rilevanza dell'atto di frode ove decettivo e l'affermazione secondo cui la società era al momento dell'operazione patrimoniale già in crisi. La corte d'appello non avrebbe concretamente motivato il citato carattere decettivo del comportamento di essa società né la ragione per cui il rilascio di fideiussione non aveva migliorato la sua situazione economico-finanziaria.

2. - Col secondo motivo la Manuelli denuncia invece la violazione e falsa applicazione dell'art. 173 legge fall., sotto quattro concorrenti profili:
(i) perché la sentenza niente avrebbe detto in merito all'intenzionalità della condotta della società a danneggiare i creditori;

(ii) perché comunque non si sarebbero potuti ritenere distrattivi gli atti non indicati nella proposta ma risultanti dalla contabilità sociale; e l'operazione di cui si tratta emergeva appunto dalle visure societarie della Manuelli e della Ilex;

(iii) perché il tribunale era stato ben al corrente dell'operazione da quasi un anno prima dell'apertura del concordato, visto che la descrizione dell'operazione stessa era uno degli elementi contenuti nell'originaria istanza di fallimento presentata dal pubblico ministero;

(iv) perché la corte d'appello avrebbe infine ritenuto valente l'atto fraudolento non in quanto decettivo ma in quanto in sé pregiudizievole, così aderendo a una tesi non accolta dalla giurisprudenza.

3. - Con l'unico motivo del proprio ricorso, Ilex s.p.a. denuncia a sua volta la violazione e falsa applicazione dell'art. 173 legge fall., per avere la corte d'appello erroneamente qualificato come atto di frode l'operazione posta in essere dalla Manuelli, consistente nel conferimento di immobili a società controllata all'80 % e nella successiva cessione delle quote a un terzo; operazioni avvenute rispettivamente nel mese di novembre 2011 e nel mese di marzo 2012 a fronte della richiesta di fallimento presentato dal pubblico ministero a novembre 2012.

4. - I ricorsi, tra loro connessi e suscettibili di unitaria trattazione, sono infondati per la ragione che segue.

4.1. - L'operazione a motivo della quale la corte d'appello ha confermato l'inammissibilità della proposta concordataria, ritenendo integrato l'atto di frode per non essere stata specificata (quell'operazione)

nella proposta e nella conseguente attestazione, emerge nella sua consistenza dalle stesse premesse del ricorso della Manuelli.

Risulta infatti che tale società, operante nel settore delle costruzioni di edilizia residenziale, aveva nel dicembre 2011 provveduto a una sostanziale scissione del patrimonio, onde separare gli immobili destinati alla vendita da quelli destinati alla gestione. Aveva quindi provveduto a costituire una nuova società (la Ilex), controllata per l'80 % con quota sottoscritta mediante conferimento di un ramo aziendale comprendente immobili destinati alla vendita per un valore di euro 1,3 milioni (a fronte di immobili mantenuti per un valore di euro 5 milioni), e poi aveva ceduto, nel marzo 2012, la proprietà delle quote di Ilex a una società terza (Genius s.r.l.).

4.2. - E' pacifico - poiché risulta dall'accertamento in fatto di cui all'impugnata sentenza - che tale complessa operazione non era stata specificata, nei suoi precisi termini, nella proposta e, conseguentemente, nell'attestazione.

4.3. - Ora la corte territoriale ha ritenuto integrato l'atto di frode in quanto l'operazione "era stata posta in essere quando già era manifesta l'esistenza di un pesante indebitamento della società", con perdite cristallizzate nell'anno 2011 per la somma di euro 760.000,00; sicché l'operazione aveva infine sensibilmente diminuito il patrimonio della società.

Secondo la corte d'appello, la circostanza in sé dell'avvenuta operazione e l'altra relativa all'essere beneficiario della cessione lo stesso soggetto che aveva formulato la proposta di acquisto in sede concordataria

imponavano alla proponente di fornire indicazioni al ceto creditorio, poiché le due circostanze potevano esser lette in modo critico al fine di verificare, anche solo per la tempistica, se in esse fosse o meno individuabile un ingiustificato depauperamento fine a se stesso della società che si appropiava alla procedura concorsuale.

5. - Tale essendo - al netto di altre non rilevanti affermazioni - la vera *ratio decidendi* della sentenza gravata, va osservato che il contrario assunto della ricorrente, secondo cui invece l'operazione sarebbe stata portata a compimento prima dell'emergere dello stato di insolvenza, è irrilevante perché contrasta con l'accertamento di merito. Il quale è congruamente motivato sul punto mediante riferimento alle fonti di conoscenza della collocazione temporale dell'indebitamento al 2011, implicitamente dedotta dalle scritture contabili.

Al contrario il primo motivo del ricorso della società Manuelli, evocativo di un presunto vizio di motivazione della sentenza adottata in sede di reclamo, è inammissibile poiché declinato sotto il profilo non più deducibile dell'insufficienza motivazionale (v. Cass. Sez. U n. 8053-14). Ed è inoltre inammissibile anche in relazione a una presunta e solo generica contraddittorietà di riferimenti, giacché simile contraddittorietà non sussiste affatto, visto che non sono ravvisabili nella motivazione della corte distrettuale affermazioni in fatto tra loro in contrasto.

Consegue che rimane intangibile in questa sede l'accertamento secondo cui l'operazione di scissione patrimoniale e l'altra di cessione delle

quote erano state poste in essere allorché la società Manuelli era già insolvente.

6. - In siffatta condizione è corretta la conclusione della corte milanese circa la rilevanza come atto di frode (art. 173 legge fall.) del comportamento della debitrice teso a non evidenziare l'operazione ai creditori.

Già infatti a considerare le date della scissione immobiliare e della correlata cessione di quote - dalla stessa Manuelli indicate a dicembre 2011 e a marzo 2012, a fronte della presentazione dell'istanza di fallimento (v. sentenza, pag. 3) il 23-10-2012 e della domanda di concordato il 19-12-2012 - è indubbio che la valenza decettiva dell'atto per il ceto creditorio fosse da correlare all'eventualità di verificare la ricorrenza dei presupposti di revocabilità (art. 66 e seg. legge fall.).

E' poi giustificata la considerazione della corte del merito a proposito dell'idoneità dell'omessa menzione a pregiudicare il consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, dovendo il giudice del concordato verificare, quale garante della regolarità della procedura, che vengano messi a disposizione dei creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della proposta (v. Cass. n. 9050-14, Cass. n. 17191-14).

Ed è infine corretto affermare che il consenso informato poteva risultare compromesso dall'omessa menzione dell'operazione nel suo complesso, dall'omessa indicazione dei soggetti coinvolti e dalla mancata esplicitazione degli afferenti collegamenti societari.

Da questo punto di vista non possiede alcuna rilevanza la sottolineatura della possibile emersione delle operazioni di scissione patrimoniale e di cessione di quote dalle risultanze delle visure camerati della società coinvolte (Manuelli e Ilex) ovvero dalle scritture contabili. Gli atti di frode esigono infatti che la condotta del debitore venga ricostruita come idonea a occultare situazioni di fatto suscettibili di influire sul giudizio dei creditori, cioè situazioni che, da un lato, se conosciute, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e che, dall'altro, siano state "accertate" dal commissario giudiziale, cioè da lui "scoperte" essendo prima nel senso suddetto ignorate dagli organi della procedura o dai creditori. Nondimeno nell'ambito dei fatti accertati dal commissario giudiziale, ai sensi dell'art. 173 legge fall., rientrano non solo i fatti "scoperti" perché del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta di concordato e nei suoi allegati. Sicché ai fini della revoca dell'ammissione al concordato rilevano gli atti non espressamente indicati nella proposta che abbiano una tale valenza decettiva per i creditori, ancorché annotati nelle scritture contabili (v. Cass. n. 23397-13, Cass. n. 12533-14).

7. - In definitiva, integra l'atto di frode il silenzio del debitore nella proposta di concordato e nei suoi allegati in ordine a operazioni suscettibili di assumere rilievo per soddisfacimento dei creditori in caso di fallimento, quale certamente è un'operazione di scissione patrimoniale realizzata dal debitore che sia già insolvente. Nella specie l'impugnata sentenza ha

stabilito - in fatto - che giustappunto l'intera delineata situazione, ivi compresa quella riguardante l'effettiva portata della garanzia fideiussoria rilasciata da Ilex su richiesta della Banca popolare commercio e industria, "nei suoi precisi contorni non era stata specificata nella proposta".

Le spese processuali seguono la soccombenza.

p.q.m.

La Corte rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti, in solido, alle spese processuali, che liquida in euro 7.200,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i ricorsi.

Deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile, addì 16 maggio 2018.